



Legge di bilancio 2019

(Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

Roma, 9 gennaio 2019

Sommario

PREMESSA E SINTESI.....	3
NORME FONDAMENTALI ACCORDO 29 NOVEMBRE 2018	5
ALTRE NORME SULLA DISCIPLINA DEI TRIBUTI E SULLE ENTRATE CORRENTI COMUNALI.....	11
ABOLIZIONI REGOLE FINANZIARIE AGGIUNTIVE, CONTABILITÀ E SEMPLIFICAZIONI.....	14
NORME SU DISSESTO E PRE-DISSESTO	22
RISORSE E REGOLE PER INVESTIMENTI	24
ALTRE NORME FINANZIARIE	47
NORME GENERALI RELATIVE A EVENTI SISMICI.....	59
PERSONALE.....	64
ALTRE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI.....	70
INDICE DI DETTAGLIO	78

PREMESSA E SINTESI

La valutazione complessiva dei Comuni sulla legge di bilancio non può essere positiva, nonostante vi siano misure favorevoli e significative su alcuni versanti. Dopo alcuni anni di assenza di tagli alle risorse comunali, rammarica fortemente che si torni al passato con tagli diretti che sembrano riguardare solo i Comuni. La restituzione di agibilità alla leva fiscale territoriale è solo un dovuto ritorno alla normalità ordinamentale e costituzionale, a quella autonomia di entrata e di spesa assegnata dall'articolo 119 della Costituzione. Autonomia nell'esercizio dei poteri e delle prerogative costituzionali e responsabilità verso i cittadini sono un binomio inscindibile che deve ritrovare svolgimento ordinario e non continue interruzioni, anche nell'ambito di una revisione organica della finanza comunale.

La grave stretta operata sulla spesa corrente deriva da un concorso di misure e previsioni negative. La preoccupazione si aggrava alla luce di alcuni dati di fatto che merita ricordare e che il Governo non ha voluto considerare: il comparto dei Comuni è quello che ha contribuito di più negli anni alle politiche di risanamento dei conti pubblici sia in termini assoluti che proporzionali, in rapporto agli altri livelli della PA. La spesa corrente dei Comuni si è ridotta sistematicamente dal 2010 (-7% senza considerare l'effetto dell'inflazione), lo stock di debito mostra un costante trend decrescente, il personale comunale si è contratto di circa il 15% in un contesto di nuove funzioni devolute, di riforme da attuare, di oneri burocratici a cui far fronte.

La legge di bilancio è quindi sostanzialmente iniqua e introduce a sfavore dei Comuni una disparità di trattamento rispetto agli altri livelli di governo: prevede nuovi tagli e non restituisce le risorse sottratte da norme i cui effetti sono conclusi, come invece dovrebbe e come è accaduto per altri comparti oggetto delle stesse norme. Sembra venir meno un principio di eguaglianza istituzionale, con eventuali profili di illegittimità costituzionale.

In concreto, il disappunto si accresce considerate le proposte avanzate da ANCI che si limitavano ad elementi essenziali e fondamentali per assicurare alleggerimenti normativi e fondi di parte corrente dovuti in base a norme vigenti, che avrebbero dovuto completare gli importanti avanzamenti connessi al superamento definitivo dei vincoli finanziari aggiuntivi e all'abolizione del blocco dei tributi locali. Le richieste fondamentali hanno formato oggetto di un impegno formale in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali all'atto della formulazione del parere sul Fondo di solidarietà comunale.

Rispetto ai contenuti degli impegni ivi formulati sono stati accolte le seguenti richieste:

- Maggiorazione Tasi, come applicata negli scorsi anni
- Reintroduzione della maggiorazione dell'imposta pubblicità e rateazione degli eventuali rimborsi (a seguito della sentenza CCost n. 15/2018)
- Sospensione della progressione della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale
- Recepimento dell'accordo del 18 ottobre relativo al finanziamento del cd. "Bando Periferie" (riguarda 96 enti tra Comuni capoluogo e Città metropolitane).

Altre questioni fondamentali risultano accolte parzialmente, nonostante gli impegni:

- l'anticipazione di tesoreria, che viene ridotta a 4/12 (dai 5/12 costantemente mantenuti negli ultimi anni);
- l'ulteriore intervento per sostenere il pagamento dei debiti pregressi con il contributo di Cassa Depositi e prestiti, prefigurato come una nuova anticipazione di liquidità, in concreto risulta poco efficace alla luce del rimborso entro l'anno e anzi aggiunge un pesantissimo ed inedito giro di vite sanzionatorio (dal 2020) caratterizzato da:
 - un meccanismo di mera anticipazione a restituzione ravvicinata (entro l'anno di acquisizione dei fondi), che non fornisce effettivo sollievo aggiuntivo e quindi ben diverso dal percorso di restituzione pluriennale attivato negli scorsi anni con il decreto-legge n. 35 del 2013.
 - criteri in base ai quali si determina l'obbligo di ingentissimi accantonamenti (fino al 5% della spesa per beni e servizi intermedi), anche nei casi in cui l'ente locale non ha nessun problema di ritardo nei pagamenti e, nei casi di persistenti problemi, di dimensioni tali da causare di per sé una crisi finanziaria irrimediabile;
- il concordato mantenimento al 75% (rispetto all'85% previsto dalla normativa vigente) della percentuale obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) si concretizza invece in un aumento all'80%, per di più sottoposto al rispetto di condizioni relative al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali, che rischiano di mettere in maggiori difficoltà proprio gli enti in condizioni di cassa più critiche. Inoltre, non viene assicurato che la stessa percentuale di accantonamento minimo in previsione sia applicabile anche a consuntivo;
- il fondo "IMU-Tasi", che lo stesso Ministero dell'Economia ha a suo tempo certificato formalmente in almeno 485 milioni di euro viene ulteriormente ridotto a 190 milioni. Inoltre, la norma suscita preoccupazione, in quanto può essere interpretata nel senso di un utilizzo del contributo vincolato a spese di investimento. Questa lettura sarebbe in evidente contraddizione con lo scopo del contributo che è di ristorare oltre 1.800 Comuni del gettito non più acquisibile con il passaggio dall'IMU alla Tasi avvenuto nel 2014, gettito che non aveva ovviamente alcun vincolo di destinazione.

Non viene presa in considerazione l'esigenza di rientro dal taglio di 564 milioni subito dai Comuni per effetto del decreto 66/2014, che lo stesso decreto limitava nel tempo fino al 2018, mentre crescono gli oneri di parte corrente anche per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-21, quantificati in 180 milioni per il solo 2019.

Le Città metropolitane restano escluse dal fondo di 250 milioni per la manutenzione di strade e scuole pubbliche.

Non viene attivata la promessa ripetizione del riaccertamento straordinario dei residui, utile anche per attutire gli effetti negativi dell'abolizione senza compensazione dei debiti esattoriali 2000-2010 di importo fino a 1.000 euro (art. 4 del "decreto fiscale - dl 119/2018), che riguarda quasi esclusivamente i Comuni e che comporterà un peggioramento degli equilibri finanziari di molti enti.

Nel complesso, quindi, i miglioramenti sul versante della capacità di spesa per investimenti (abolizione vincoli finanziari e contributi) non compensano l'ulteriore stretta di parte corrente che i Comuni dovranno fronteggiare per il 2019, dopo aver contribuito in modo straordinario e sproporzionato al risanamento dei conti pubblici nel recente passato.

L'ANCI chiede un provvedimento urgente finalizzato a evitare contenziosi e ad assicurare maggiori spazi di manovra limitando al minimo le insostenibili riduzioni di risorse di parte corrente, fondamentali per assicurare il ruolo dei Comuni nella ripresa economica e nella gestione dei servizi locali. A tal fine, predisporrà una bozza di decreto-legge da proporre alla discussione con il Governo, attivando comunque, in collaborazione con i Comuni, ogni iniziativa utile in sede giurisdizionale per far valere le ragioni dei Comuni al fine di ottenere le risorse sottratte necessarie a finanziare il fabbisogno delle funzioni fondamentali.

NORME FONDAMENTALI ACCORDO 29 NOVEMBRE 2018

Imposta pubblicità comunale–Rateizzazione rimborsi e ripristino maggiorazioni

917. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

*Il **comma 917** consente ai Comuni, in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18 e rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva.*

*Il **comma 919** inoltre, ripristina la facoltà di tutti i Comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 507 del 1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.*

*Appare evidente che **il mantenimento della maggiorazione deve essere appositamente deliberato** entro i termini del bilancio di previsione (attualmente il 28 febbraio 2019), non risultando prudente confidare nel tacito rinnovo di cui al comma 169, art. 1, della legge n. 296 del 2006, considerata l'intervenuta abrogazione della fonte legislativa dell'aumento (art. 11, co. 10 della legge n. 449 del 1997) e la successiva pronuncia della Corte costituzionale in merito alla illegittimità degli aumenti disposti o tacitamente confermati dopo il 2012. Purtroppo, il tenore del ripristino recato dal comma 919 **non permette di mantenere anche l'incremento tariffario relativo alle superfici imponibili inferiori al metro quadrato**, che risultano così regolate dalle tabelle di cui al titolo I del d.lgs. n. 507 del 1993,*

	<p>così come aggiornate dal DPCM 16 febbraio 2001.</p> <p>Va segnalata la norma specifica che permetterebbe l'adeguamento delle tariffe entro il 31 marzo, "in deroga" esplicita allo Statuto dei diritti del contribuente (art. 3, co. 5, d.lgs. 507/1993), tuttora vigente nonostante la sopravvenuta legge n. 296 del 2006. Non si ritiene tuttavia prudente avvalersi di tale norma "speciale" Appare infine evidente che le deliberazioni comunali avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno per tutte le fattispecie eventualmente variate, dando luogo a necessari conguagli per la pubblicità annuale, nel caso in cui il Comune non abbia modificato la scadenza ordinaria di pagamento che la legge fissa al 31 gennaio di ciascun anno, nonché per i casi di pagamento precedente all'emanazione della delibera 2019.</p>
<p>Maggiorazione TASI</p>	
<p>1133. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze sono disposte le seguenti proroghe di termini:</p> <p>.....</p> <p>b) all'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 »;</p>	<p>Il comma 1133, lettera b) consente ai Comuni di confermare anche per l'anno 2019 la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale. Viene prorogato anche per il 2019 lo stesso dispositivo "straordinario" (co.28, della legge n. 208 del 2015) che ha consentito a oltre 2mila Comuni di mantenere, anche in regime di blocco della leva fiscale, una cospicua quota del gettito non recuperabile a seguito dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e dell'introduzione della Tasi con più restrittivi criteri di fissazione delle aliquote. Si tratta in realtà di risorse strutturali, che – come il Fondo IMU-Tasi di cui al punto successivo – dovranno essere stabilizzate o riconsiderate in un nuovo quadro dei tributi comunali.</p>
<p>Fondo IMU-Tasi – Ripristino parziale (190 milioni)</p>	
<p>892. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade,</p>	<p>I commi 892-895 prevedono l'erogazione di un contributo "a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI" per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033. Il fondo viene quantificato in 190 milioni annui (co. 892) ed è ripartito tra i comuni interessati (circa 1.800), previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, secondo gli stessi criteri seguiti negli scorsi anni e, quindi, in proporzione del gettito non</p>

<p>scuole ed altre strutture di proprietà comunale.</p> <p>893. Il contributo di cui al comma 892 è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.</p> <p>894. Le spese finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 893 devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>895. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».</p>	<p><i>più acquisibile a seguito del passaggio IMU Tasi, come certificato dal Ministero dell'economia e delle finanze (DM 6 novembre 2014) ed indicato, da ultimo, alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017 (co. 893).</i></p> <p><i>Le somme attribuite hanno quale vincolo di destinazione il "finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale" (co. 892) e le relative spese devono risultare liquidate o liquidabili a norma del d.lgs. n. 118/2011 entro il 31 dicembre di ogni anno (co,884).</i></p> <p><i>Se appare chiara la finalità degli interventi per spese di manutenzione, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, suscita gravi perplessità il richiamo del comma 895 che dispone: "Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari" attraverso il sistema BDAP-MOP (d.lgs. n.229 del 2011) e indica quale classificazione la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019». La possibile contraddizione tra il richiamo alla generica "manutenzione" (co.892) e il riferimento al monitoraggio delle "opere pubbliche" può essere superata solo considerando oggetto del monitoraggio le sole opere di investimento (manutenzioni straordinarie) che risultino comprese tra gli interventi attuati dai Comuni beneficiari del finanziamento. Una diversa e più restrittiva interpretazione sarebbe gravemente in contraddizione anche con la finalità generale del contributo, il "ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni...", risorsa originariamente senza alcun vincolo di destinazione e quindi spendibile per oneri di natura corrente.</i></p>
<p>Percentuale accantonamento minimo al FCDE</p>	
<p>1015. Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:</p>	<p>I commi 1015-1018, anziché determinare l'attesa riduzione generalizzata dell'incremento della percentuale di accantonamento minimo al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), si limitano a stabilire condizioni per contenere l'aumento dall'attuale 75% all'80% (rispetto all'85% previsto per il 2019).</p> <p><i>In particolare, a norma del comma 1015, tale facoltà è concessa ai soli enti che, al 31 dicembre 2018, rispettano contempo-</i></p>

a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

1016. La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

1017. I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito *internet*, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo

raneamente le due seguenti condizioni: a) **l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti** relativo al 2018 (calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014) è rispettoso dei termini di pagamento indicati dal d. lgs. 231 del 2002 (pagamenti entro 30 giorni, salvo casi specifici, per i quali sono previsti termini superiori) ed è stato **pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel 2018**; b) **il debito commerciale residuo**, rilevato al 31 dicembre 2018, è diminuito del 10% rispetto a quello risultante nel 2017, oppure si è azzerato, oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Il minor aggravio del FCDE è **applicabile in corso d'anno anche da parte degli enti locali che**, pur non rispettando le due precedenti condizioni alla fine del 2018, **rilevano un miglioramento della propria situazione dei pagamenti al 30 giugno 2019 (co. 1016)**, con il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni, mutate dal comma precedente: a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019, è rispettoso dei termini di legge ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel semestre; b) il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019, è diminuito del 5% rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2018, oppure si è azzerato oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Va segnalato che **il comma 1015 imposta la mitigazione dell'impatto del FCDE in termini di facoltà di variazione del bilancio di previsione "nel corso del 2019"**. Appare tuttavia pacifico che, in presenza di una proroga quale quella attualmente disposta al 28 febbraio dal dm Interno 7/12/2018, **il Comune che stia deliberando il proprio bilancio di previsione già nel corso del 2019 e abbia verificato le condizioni di cui allo stesso comma 1015 iscriverà la misura ridotta dell'accantonamento senza dover passare per una formale variazione.**

Il **comma 1017** dispone l'esclusione dal beneficio per gli enti che, pur rispettando le condizioni anzidette (al 31 dicembre 2018

<p>14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.</p> <p>1018. Gli oneri recati dai commi da 1015 a 1017 sono pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto.</p>	<p>o al 30 giugno 2019): - non hanno pubblicato sul proprio sito internet, nei termini previsti dalla normativa, i dati relativi al debito commerciale residuo e agli indicatori dei tempi di pagamento, - o non hanno inviato nei mesi precedenti l'avvio del SIOPE+ le comunicazioni relative al pagamento delle fatture alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC).</p> <p><i>La facoltà di limitare l'aumento dell'accantonamento al FCDE in presenza delle condizioni previste dai commi 1015-1017 comporta un onere per la finanza pubblica, quantificato dal co. 1018 in 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto. Sulla base di questa quantificazione e della stima IFEL degli effetti del passaggio dal 75 all'85% di accantonamento minimo, pari a 440 mln. di euro, la stretta finanziaria in termini di minore capacità di spesa dei Comuni per il 2019, dovuta all'aumento del FCDE, è valutabile in oltre 400 milioni di euro.</i></p>
<p>Limite massimo anticipazioni di tesoreria a 4/12</p>	
<p>906. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019.</p>	<p><i>Il comma 906 fissa a 4/12 delle entrate correnti complessive il limite massimo del ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali per il 2019. Tale misura, superiore rispetto al limite ordinario di 3/12 (art. 222 del TUEL), costituisce tuttavia una riduzione rispetto ai 5/12 degli ultimi anni. La norma è finalizzata ad agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali, tema sul quale la legge di bilancio interviene con ulteriori misure di anticipazione a breve termine discusse nel seguito (commi 849 e ss.).</i></p>
<p>Fondo di solidarietà comunale (FSC) e percentuali di perequazione</p>	
<p>921. Il Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante « Fondo di solidarietà</p>	<p><i>Il comma 921, in accoglimento di uno dei punti dell'accordo del 29 novembre, stabilisce che il fondo di solidarietà comunale è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, fatte salve le "operazioni aritmetiche" necessarie per considerare i nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli</i></p>

<p>comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018 », salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui all'articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento è effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</p>	<p><i>importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Viene inoltre riportato in legge l'ammontare dell'accantonamento (15 milioni di euro) fin qui stabilito tramite il DPCM di determinazione del FSC e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018: la compensazione di eventuali rettifiche delle stime dei gettiti standard e di talune compensazioni di gettiti immobiliari perduti a seguito di agevolazioni disposte per legge, con assegnazione delle eccedenze non utilizzate ad integrazione delle risorse incentivanti le fusioni di Comuni. La sospensione dell'incremento della percentuale di risorse oggetto di perequazione, che nel 2019 era prevista crescere al 60% rispetto al 45% del 2018, è stata richiesta dall'ANCI per permettere un approfondimento degli effetti del percorso perequativo avviato nel 2015 anche alla luce delle rilevanti discordanze con le norme fondamentali di origine, in particolare la legge n. 42 del 2009, sul federalismo fiscale.</i></p>
<p>Bando Periferie: ripristino risorse</p>	
<p>913. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane.</p> <p>914. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di cui al comma 530 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio</p>	<p>I commi 913-916 danno seguito all'Accordo raggiunto il 18 ottobre 2018 tra il Governo e l'ANCI presso la Conferenza unificata e interviene sulle risorse destinate al programma straordinario per le periferie urbane di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge n. 208 del 2015. La norma prevede che le convenzioni in essere producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2018, che aveva previsto il congelamento fino al 2020 delle risorse relative a 96 enti locali (Comuni capoluogo e alcune Città metropolitane), firmatari della seconda tranche delle convenzioni del Bando Periferie. Tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate (co. 914). Le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle Città metropolitane (co.913).</p> <p><i>Al rimborso delle spese si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime</i></p>

<p>2017, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, producono effetti nel corso dell'anno 2019, ai sensi del comma 533 del presente articolo, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.</p> <p>915. Al rimborso delle spese di cui al comma 914 si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario di cui al comma 913.</p> <p>916. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all'adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 913.</p>	<p><i>finalità del Programma straordinario in esame (co. 915). La revisione degli utilizzi delle economie comporta la modifica delle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio e tutti gli enti beneficiari del Bando Periferie (120 tra Comuni capoluogo e Città metropolitane), da attuarsi nel gennaio 2019 (co. 916).</i></p>
--	---

ALTRE NORME SULLA DISCIPLINA DEI TRIBUTI E SULLE ENTRATE CORRENTI COMUNALI

Deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali ai fini dell'IRES e dell'IRPEF

<p>12. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole:</p> <p>« 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».</p>	<p><i>Il comma 12</i> modifica l'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, portando dal 20 al 40% la percentuale di deducibilità dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi. La norma non ha effetti quantitativi diretti sulle entrate comunali se non nel senso di diminuire la distanza tra la deducibilità dell'IMU (ora 40%) e la deducibilità della Tasi (100%). Appare tuttavia opportuno segnalare che il comma 12 fa parte di un gruppo di norme di alleggerimento dell'Irpef – in particolare: estensione del regime dei “minimi” (commi 9-11); imposta sostitutiva sui compensi da lezioni private (co. 13-16); imposta sostitutiva per imprese individuali e professionisti (co. 17-22) – che sono evidentemente suscettibili di produrre perdite di gettito sulle addizionali Irpef comunali e regionali di cui si attende la corretta compensazione.</p>
--	---

Incentivi uffici tributi

<p>1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo</p>	<p><i>Il comma 1091</i>, recependo una proposta da tempo formulata</p>
---	---

di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

dall'ANCI, consente ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di destinare, con proprio regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5% e limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di legge relativi all'ammontare complessivo dei fondi destinabili al salario accessorio. Va osservato che la condizione di approvazione del bilancio di previsione "entro i termini stabiliti dal testo unico" non può non comprendere le eventuali proroghe stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, come previsto dall'articolo 151 co. 1, ultimo periodo, dello stesso TUEL.

Il riferimento ai soli "accertamenti" può risultare limitativo rispetto alla pratica ormai diffusa di indurre al ravvedimento operoso – spesso regolato in termini temporali più lunghi dai regolamenti comunali – attraverso apposite e mirate campagne di recupero fiscale. Si ritiene che tale limitazione possa essere superata per via regolamentare, in relazione alle concrete forme di attuazione dei programmi di controllo e recupero dell'ente, fatta sempre salva la misurabilità dei relativi risultati.

La quota destinata al trattamento accessorio è attribuita al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dell'evasione contributiva (ex art. 1 dl n. 203 del 2005).

Il beneficio attribuito non può superare il quindici per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Le norme in commento non si applicano qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione. Quest'ultima limitazione appare eccessiva, in quanto, anche in regime di affidamento esterno del servizio, diverse attività possono e devono essere sviluppate all'interno delle strutture comunali per assicurare non solo il

	<i>monitoraggio e il controllo, ma anche il miglior funzionamento della concessione.</i>
<i>Estensione agevolata comodati ai fini dell'IMU e della Tasi</i>	
1092. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori ».	<i>Il comma 1092</i> estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori. La norma ha effetti negativi minimi sul gettito dell'IMU e permette di superare ostacoli formali per la piena fruizione dell'agevolazione sui comodati tra familiari. La norma esplica i propri effetti anche sulla Tasi, poiché la sua base imponibile è la stessa dell'IMU e i criteri di assimilazione all'abitazione principale sono interamente acquisiti alla disciplina della Tasi.
<i>Coefficienti TARI</i>	
1093. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 ».	<i>In attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999 il comma 1093 estende anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.</i> <i>La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.</i>
<i>Fondo contenzioso enti locali</i>	
764. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di fare fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. La dotazione del fondo può essere incrementata con le risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. Il Ministro	<i>Il comma 764</i> dispone l'istituzione di un fondo di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per fronteggiare gli oneri che derivano dai contenziosi relativi "all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali". Il nuovo fondo è un'ulteriore dimostrazione delle difficoltà nelle quali versa il sistema di finanziamento dei Comuni, esposto a crescente insoddisfazione da parte degli enti e a contenziosi sulle numerose poste finanziarie oggetto di calcolo ai fini della determinazione dei rimborsi di gettiti fiscali e delle assegnazioni da Fondo di

dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

solidarietà. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e può essere incrementato con le "risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno", espressione poco chiara che sembra doversi riferire a residui di risorse non assegnate in quanto rivelatisi non spettanti.

ABOLIZIONI REGOLE FINANZIARIE AGGIUNTIVE, CONTABILITÀ E SEMPLIFICAZIONI

Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (**co. 820**). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (**co. 821**). Il **comma 822** richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da

823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

824. Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il

finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 98 e 126. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia.

825. L'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.

826. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 819 a 825 del presente articolo, il fondo di cui al comma 122 è ridotto

*indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto. Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata *tantum* per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell'articolo 187 del TUEL. Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.*

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto

di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028.

dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.

*Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (co. **823**). Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo. La legge di bilancio **esplicita l'abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 e di mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno. Restano purtroppo in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017.***

*La nuova disciplina vale anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, mentre restano escluse le Regioni a statuto ordinario, che continueranno ad essere sottoposte al vincolo del saldo finale di competenza fino all'anno 2020 (co. **824**). Sulla base del nuovo assetto di finanza pubblica, viene abolita anche la norma che riconosceva agli enti colpiti dal sisma Centro Italia del 2016 la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione ed il debito per gli investimenti "connessi alla ricostruzione". Anche in questo caso rimangono in essere solo gli obblighi connessi alla certificazione degli investimenti realizzati per il biennio 2017-2018 (co. **825**). Il **comma 826** provvede ad ulteriore copertura degli oneri derivanti dai commi che precedono, attingendo a risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali, di cui al comma 122. Le coperture in questione (tra i 404 mln. di euro nel 2020 a importi annuali oscillanti tra 1,5 e 2 mld. di euro negli anni successivi) integrano quelle già disponibili per effetto degli stanziamenti di spazi finanziari (900 mln. per il 2019 e 800 mln. annui dal 2020 al 2023) ora non più necessari e per effetto del parziale blocco del "Bando Periferie" di cui al dl 91/2018.*

Disapplicazione sanzioni per mancato rispetto del saldo finale di competenza in caso di elezioni 2018

827. Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri

***Il comma 827** dispone la disapplicazione della sanzione per mancato rispetto del saldo di competenza 2017, relativa al divieto di assunzione di personale, a qualsiasi titolo e con*

organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.	<i>qualsivoglia tipologia contrattuale (compresi i processi di stabilizzazione in atto) ai Comuni che abbiano rinnovato i propri organismi con le elezioni del giugno 2018.</i>
Abrogazione obbligo del bilancio consolidato per i piccoli comuni	
831. All'articolo 233- <i>bis</i> , comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « fino all'esercizio 2017 » sono soppresse.	Il comma 831 <i>abolisce l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti, in parziale accoglimento di una proposta emendativa dell'ANCI che comprendeva un più ampio pacchetto di misure di semplificazioni contabili per i piccoli Comuni, che non risultano invece approvate. Ci si riferisce in particolare all'abrogazione dell'obbligo di tenuta della contabilità economico-patrimoniale, il cui impianto e i cui adempimenti appaiono – per enti di così piccole dimensioni – eccessivi e del tutto irragionevoli rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme. In tali Enti, infatti, la contabilità finanziaria risulta già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fornire le indicazioni affidabili sulle effettive condizioni economico-patrimoniali.</i>
Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo	
897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato	I commi 897-900 <i>disciplinano l'utilizzo degli avanzi vincolati anche per gli enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo, recependo – purtroppo solo in piccola parte – le istanze avanzate da Anci in sede di Commissione Arconet. Su tale problematica alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti erano già intervenute con interpretazioni molto restrittive, che imponevano all'ente in disavanzo complessivo l'obbligo di finanziare l'utilizzo dei vincoli con nuove risorse (n. 238/2017 SR Campania, SR Piemonte n. 134/2017). Queste posizioni mettevano in discussione la copertura fornita a specifiche tipologie di spesa dall'avanzo vincolato, ritenendo quest'ultimo insussistente quando l'ente si trova in una situazione caratterizzata da disavanzo di amministrazione, mettendo a rischio impegni presi dall'ente che potrebbero risultare disattesi. La legge di bilancio 2019 dà parziale risposta alla questione, prevedendo che tutti gli enti sottoposti alle regole dell'armonizzazione contabile (quindi sia quelli in avanzo che in</i>

di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

899. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 897 e 898 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

900. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione del quarto periodo del comma 897 si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

*disavanzo) possono applicare al bilancio di previsione **la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello derivante dal risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'anno precedente (risultante alla lettera A) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 diminuito della quota accantonata minima obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.** Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo. Gli enti che non approvano nei termini il proprio rendiconto non possono utilizzare la facoltà prevista dalla norma fino all'avvenuta approvazione di tale documento contabile.*

*Nel caso in cui, invece, **il risultato di amministrazione di cui alla lettera A) del prospetto dimostrativo sia negativo o inferiore alla somma della quota minima accantonata del FCDE e del fondo anticipazioni liquidità (FAL) gli enti posso applicare al bilancio di previsione un importo dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato non superiore all'ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.***

*Nel corso dell'esame parlamentare della legge di bilancio 2019, **Anci ha proposto una modifica, non accolta, a tale impianto normativo, al fine di consentire agli enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato (ad esclusione delle quote il cui vincolo è stabilito autonomamente dall'ente) o comunque di utilizzare l'avanzo vincolato limitatamente non al solo "disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione", ma anche all'eventuale maggior recupero***

	<p>realizzato a partire dal 2015.</p> <p>Il mancato sblocco dell'avanzo vincolato per l'ente che si trovi in una condizione di disavanzo complessivo mette in grave difficoltà alcune centinaia di enti, che si vedono "congelare" totalmente risorse in parte già disponibili in quanto accantonate nel proprio bilancio, con gravi limitazioni nell'azione di rilancio degli investimenti.</p> <p><i>Le regioni a statuto ordinario possono utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità individuate per gli enti locali, ma senza dover tenere in considerazione la quota accantonata del fondo anticipazioni liquidità (FAL).</i></p> <p><i>Le regioni e le province autonome nelle quali la Giunta approva in ritardo il rendiconto per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non possono applicare l'avanzo secondo le modalità stabilite dalla norma al comma 897 fino all'avvenuta approvazione del documento contabile.</i></p>
<p>Semplificazione adempimenti contabili</p>	
<p>902. A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.</p> <p>903. A decorrere dal 1° novembre 2019, l'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 161. – (Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili) – 1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le</p>	<p>I commi 902-904 introducono alcune semplificazioni contabili a carico degli enti locali, in più occasioni segnalate da Anci.</p> <p>Il comma 902 abroga dal 2019 i certificati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione da inviare al Ministero degli interni, dal momento che gli invii del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione alla BDAP esauriscono gli obblighi conoscitivi in materia contabile posti a carico degli enti locali.</p> <p><i>Solo nel caso in cui vi fosse la necessità di avere ulteriori informazioni contabili, non già presenti in BDAP, il comma 903, modificando l'art. 161 del TUEL dà facoltà al Ministero dell'interno di richiedere specifiche certificazioni, la cui struttura, modalità di redazione e termini di presentazione sono stabiliti, previo parere di Anci e Upi, con decreto del Ministero stesso. I dati delle certificazioni così ottenuti saranno resi disponibili sul sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e anche acquisiti alla BDAP. Viene infine prevista una sanzione nel caso in cui gli enti non trasmettano,</i></p>

certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019».

904. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio» sono sostituite dalle seguenti: « , nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, ».

905. A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, i dati del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato. In questo caso sono sospesi i pagamenti delle risorse dovute dal Ministero dell'interno, comprese quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione.

Il comma 904 precisa che la sanzione di divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo (ex art.9, co.1-quinquies, del dl n. 113/2016) si applica nel caso del mancato invio dei dati alla BDAP entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei documenti contabili e non "dalla approvazione" dei documenti stessi. Viene pertanto esteso il termine entro il quale l'ente deve adempiere all'invio dei dati in BDAP, nel caso in cui i documenti contabili siano approvati entro il termine previsto dalla normativa.

Il comma 905 introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- *commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo **all'obbligo di comunicazione** al Garante delle telecomunicazioni **delle spese pubblicitarie** effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;*
- *comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano **piani triennali** per l'individuazione di misure*

<p>a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;</p> <p>b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</p> <p>c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;</p> <p>d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;</p> <p>e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;</p> <p>f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p><i>finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>commi 12 e 14 dell'articolo 6 del Dl 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;</i> ○ <i>comma 1-ter dell'articolo 12 del Dl 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;</i> ○ <i>comma 2 dell'articolo 5 del Dl 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;</i> ○ <i>articolo 24 del Dl 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.</i>
--	---

NORME SU DISSESTO E PRE-DISSESTO

Disapplicazione di sanzioni per violazioni del patto di stabilità o del saldo di competenza

828. Le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilità interno e al mancato conseguimento del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-*bis* e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

829. Per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato.

830. Le limitazioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato conseguimento per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-*bis* e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il comma 828 esclude l'applicazione delle "limitazioni amministrative" connesse alle sanzioni per violazioni del patto di stabilità o del saldo di competenza relativo all'anno 2016 che siano state accertate dalla Corte dei Conti e che alla data di tale accertamento si trovavano in dissesto o in pre-dissesto. Ad un primo esame e considerando estensivamente la nozione di limitazione amministrativa, le sanzioni disapplicate per effetto della norma in questione sono: 1) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, 2) limiti agli impegni di spesa corrente, 3) divieto di indebitamento per gli investimenti, o divieto di assunzione di personale, o riduzione delle indennità di funzione, 4) obbligo di versare entro 60 giorni l'importo corrispondente allo scostamento di bilancio registrato. Va segnalato che il comma 830 sembra riproporre gli stessi contenuti del comma 828, con riferimento limitato alle violazioni del saldo di competenza 2016 e non anche a quelle riguardanti il patto di stabilità relativo alle annualità fino al 2015. La norma appare quindi superflua in quanto già ricompresa nella precedente.

Il comma 829 esclude l'applicazione delle sanzioni relative al mancato rispetto del saldo di competenza agli enti locali in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art. 258 del TUEL, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo sia imputabile al pagamento dei debiti residui mediante utilizzo dell'avanzo accantonato.

Anticipazione a favore di enti in dissesto (nel 2° semestre 2016)

907. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nel secondo semestre del 2016, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2019, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. L'assegnazione di cui al periodo precedente, nella misura massima complessiva di 20 milioni di euro e di 300 euro per abitante, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine previsto, è disposto da parte dell'Agenzia delle entrate il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli enti in disavanzo possono applicare al bilancio la quota del risultato di amministrazione accantonato nel fondo anticipazioni per il rimborso triennale dell'anticipazione.

Il comma 907 assegna un'anticipazione di somme per pagamenti in sofferenza ai soli comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario nel secondo semestre 2016. Tali enti possono richiedere, entro il 31 gennaio 2019, una richiesta motivata al Ministero dell'interno per ottenere l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. L'assegnazione è effettuata entro il limite massimo complessivo di 20 milioni di euro e di 300 euro per abitante e deve inoltre essere restituita nei tre esercizi successivi, in parti uguali, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro tale termine, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero nei confronti del comune inadempiente all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria (IMU). Lo stesso comma 907 prevede anche che gli enti beneficiari, in caso di disavanzo, possono "applicare al bilancio la quota del risultato di amministrazione accantonato nel fondo anticipazioni per il rimborso triennale dell'anticipazione". La copertura finanziaria della norma è assicurata dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 243-ter del TUEL.

Anticipazione per enti in predissesto

960. In considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nella misura massima del 50 per cento dell'anticipazione massima concedibile, da

Per effetto del **comma 960, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto),** visti i tempi necessari per l'accoglimento o il diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti, **possono chiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione pari al massimo al 50% dell'anticipazione massima concedibile** da destinare al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese nonché a transazioni e accordi con i creditori. Tale importo sarà riassorbito in sede di concessione dell'anticipazione

<p>riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui al primo periodo, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le somme recuperate sono versate alla contabilità speciale relativa al citato Fondo di rotazione.</p>	<p><i>stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio. In caso di diniego del piano di riequilibrio o in caso di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso all'ente locale e, in caso di incapienza, tramite trattenuta effettuata dall'Agenzia delle entrate sull'IMU spettante all'ente.</i></p>
--	---

RISORSE E REGOLE PER INVESTIMENTI

Fondo pluriennale vincolato (FPV) per i lavori pubblici (commi 909-911)

<p>909.All'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto</p>	<p><i>La modifica normativa in tema di FPV, attesa dai funzionari degli enti territoriali, si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dal codice degli appalti (d.lgs. n. 50 del 2016) e recepisce le conclusioni di un sottogruppo di lavoro costituito presso la Commissione Arconet incaricato di formulare integrazioni e correzioni all'allegato 4/2 (principio applicato della contabilità finanziaria) del decreto legislativo n. 118/2011. La natura delle proposte necessita di una modifica normativa, sulla cui base potrà essere emanato il decreto ministeriale di variazione del principio.</i></p> <p><i>I commi 909-911 disciplinano tali modifiche. Nello specifico, i commi 909 e 910 modificano, rispettivamente, il decreto istitutivo dell'armonizzazione contabile (art. 56 comma 4 del d. lgs. 118 del 2011) e l'art. 183, comma 3 del TUEL, prevedendo che le economie delle spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite con decreto interministeriale di modifica dei principi contabili, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su</i></p>
--	--

con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo ».

910. All'articolo 183, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo ».

911. All'articolo 200, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18

proposta della Commissione Arconet.

*Il **comma 911** modifica il comma 1-ter dell'articolo 200 del TUEL, prevedendo che per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa in scadenza su più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 (attualmente si fa invece riferimento al piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006).*

aprile 2016, n. 50 ».	
Modifica importi affidamenti sotto soglia	
<p>912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.</p>	<p><i>Il comma 912 introduce, nelle more della revisione del codice dei contratti, fino al 31 dicembre 2019, una deroga alla disciplina vigente in materia di affidamenti di appalti di lavori di importo inferiore alla soglia europea.</i></p> <p><i>In particolare: 1) per importi pari o superiori a 40 mila euro e sino a 150 mila euro si può procedere con affidamento diretto previa consultazione se esistenti di tre operatori economici; 2) per importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a 350 mila euro mediante procedura negoziata previa consultazione sempre ove esistenti di almeno 10 operatori economici.</i></p> <p><i>Pertanto, con il comma 912, viene introdotta una deroga all'attuale disciplina in materia di affidamenti sotto soglia degli appalti pubblici di lavori, introducendo, solo per l'anno 2019, un'ulteriore soglia (350.000 euro), per gli affidamenti con procedure negoziate. Rimane invariata la soglia e la procedura per gli appalti di servizi e forniture.</i></p>
Fondo investimenti amministrazioni centrali	
<p>95. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.</p> <p>96. Il fondo di cui al comma 95 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota del fondo di cui al comma 95 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. A valere sul fondo di cui al comma 95, sono destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95</p>	<p><i>I commi 95-96 e 98 istituiscono un fondo di investimento pluriennale 2019-2033 a favore delle amministrazioni centrali per il rilancio degli investimenti da destinare, in base alle previsioni del comma 98, con DPCM su proposta del Ministro dell'Economia di concerto con i Ministeri interessati a programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali.</i></p> <p><i>I decreti di riparto sono adottati entro il 31 gennaio 2019. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia che esprimono il proprio parere entro 30 giorni.</i></p>

milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027.

98. Il fondo di cui al comma 95 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 95 a 106. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo

Risulta opportuno che siano considerate proposte di programmi settoriali in grado di coinvolgere i Comuni, a partire dal finanziamento della messa in sicurezza delle opere che richiedono intervento prioritario, tenuto conto del monitoraggio effettuato nei mesi scorsi dai Provveditorati interregionali su richiesta del MIT, in base al decreto-legge che seguì al crollo del Ponte Morandi a Genova.

periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019.

Fondo per gli investimenti degli enti territoriali

122. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.780 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

123. Il fondo di cui al comma 122 è destinato, oltre che per le finalità previste dai commi 556, 826, 843 e 890, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali.

I commi 122 e 123 istituiscono un fondo destinato a diverse finalità connesse agli investimenti degli enti territoriali (comprese le Regioni). La dotazione del fondo è di 2,78 miliardi di euro per il 2019, 3,18 mld. per il 2020, 1,26 mld. per il 2021, oltre a circa 28 miliardi di euro complessivi tra il 2022 e il 2033, mentre dal 2034 l'importo è fissato in 1,5 mld. di euro.

*Il fondo finanzia diversi interventi diretti riportati nei punti seguenti, e sopperisce ad esigenze di copertura diverse, in primo luogo gli oneri relativi all'abbandono del saldo di competenza (co. 826) che ne assorbono gran parte e, a regime, la totalità (1,5 mld. di euro). Nel 2019 e 2020 il contributo agli investimenti "diretti e indiretti" delle Regioni (commi da 832 a 842) determina l'assorbimento di ben 2,5 mld./anno, mentre per il periodo 2019-2033 lo stesso fondo finanzia **il contributo annuo di 250 mln. di euro che il co. 889 destina alle sole Province** delle regioni a statuto ordinario per la manutenzione, anche ordinaria, di strade e scuole provinciali, inspiegabilmente escludendo le Città metropolitane.*

Fondi regionali e finanziamenti "indiretti" agli enti locali

832. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020.

833. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

*I commi da 832 a 843 stabiliscono diverse regole relative al concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario e alla mitigazione/compensazione del suo impatto attraverso un sistema di contribuzione statale "virtuale" (in quanto la sua non materiale erogazione costituisce la modalità del concorso regionale alla finanza pubblica, a norma del **co.841**), a fronte di nuovi investimenti "diretti e indiretti" che le Regioni stesse sono tenute ad effettuare. L'ammontare complessivo delle risorse che potrebbero tradursi in investimenti territoriali è pari a 4,2 miliardi di euro nell'arco del quinquennio 2019-2023. Parte di tali risorse potranno essere assegnate - a seconda della discrezionalità di ciascuna Regione - agli enti locali dei rispettivi territori. Va segnalato che non ha avuto esito, anche per l'opposizione delle Regioni, la proposta dell'ANCI di riservare una quota minima predeterminata degli investimenti regionali ai rispettivi enti locali.*

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

834. Il contributo di cui al comma 833 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

835. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

836. Il contributo di cui al comma 835 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

837. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 834 e 836 sono considerati nuovi se:

a) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2019 in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge relativamente all'anno 2019;

b) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2020, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2020 in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente

L'argomento sarà oggetto di approfondimento nelle prossime settimane, anche con riferimento al termine del 31 luglio di ciascun anno, che, fin dal 2019, le Regioni devono rispettare per assicurare l'effettuazione degli investimenti previsti dalla norma. Nel 2019 le risorse minime oggetto di investimento sono pari a 800 mln. di euro.

*Va anche ricordato che il **comma 832** riduce il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di 750 milioni di euro annui, in accoglimento della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità della prosecuzione ulteriore del taglio espressamente temporaneo di cui al dl 66 del 2014 (art. 46, co. 6). La decisione – per le motivazioni che la sostengono – appare di grande rilievo anche in relazione al mancato finanziamento della decadenza del taglio disposto dallo stesso dl 66 nei confronti del comparto dei Comuni per 564 milioni di euro “fino al 2018” (art. 47, co. 8).*

legge relativamente all'anno 2020;

c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti a decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021 devono registrare un incremento rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 relativamente all'esercizio 2020, in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente a ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 5 relativamente all'anno 2023;

d) sono verificati attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

838. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 834 e 836 nei seguenti ambiti:

a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;

b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;

c) interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;

d) interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;

e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione.

839. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità del

monitoraggio e della certificazione.

840. In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.

841. Fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato:

a) nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 833, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto;

per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge;

b) nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 833 e 835, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro

e per il restante importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge.

842. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 833 a 841 del presente articolo è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 98 e 126. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni dei commi da 833 a 841 acquistano comunque efficacia.

843. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 832 a 842, il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 2.496,2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

Contributo 2019 per investimenti comunali di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici.

107. Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo

I commi da 107 a 114 disciplinano l'assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell'interno ai Comuni, per 400 milioni di euro. L'assegnazione riguarda indistintamente tutti i Comuni fino a 20mila abitanti sulla base delle seguenti misure, predeterminate per fascia demografica: fino a 2mila abitanti, 40.000 euro; tra 2mila e 5mila abitanti, 50.000 euro; tra 5.000 e 10.000 abitanti, 70.000 euro; tra 10.000 e 20.000 abitanti, 100.000 euro.

Gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare opere di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, non interamente finanziate da altri soggetti ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nella prima annualità del piano triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 21 del d.lgs n.

del contributo ad esso spettante.

108. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

109. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

110. I contributi di cui al comma 107 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

111. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 109, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 111 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il

*50/2016 (co. 108). Il Comune è tenuto ad avviare i lavori entro il 15 maggio 2019 (co.109). L'erogazione del contributo (co. 110) è prevista in due tranches: il 50% alla verifica dell'avvio dei lavori tramite il sistema di monitoraggio BDAP-MOP (co. 112) e il restante 50% a seguito di "trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori", di cui all'articolo 102 del codice degli appalti. I **commi 111 e 113** stabiliscono i criteri di revoca e assegnano ai ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture poteri di controllo a campione, mentre il **comma 114** dispone obblighi di comunicazione pubblica, da parte del Comune beneficiario, del contributo e delle opere ad esso correlate, sia nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, sia nei confronti del Consiglio comunale*

Il comma 108 dispone altresì che i lavori oggetto del contributo sono affidati ai sensi degli articoli 36, co. 2, lett.b) e 37, co. 1 del Codice dei contratti pubblici.

*Pertanto, alla luce della deroga introdotta, **proprio per l'anno 2019**, dal comma 912 già commentato precedentemente, tutti i Comuni beneficiari del contributo potranno procedere agli affidamenti degli appalti di lavori, con le seguenti modalità:*

- 1) per importi fino a 40 mila euro con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;*
- 2) per importi pari o superiori a 40 mila euro e sino a 150 mila euro tramite **affidamento diretto** previa consultazione, se esistenti, di tre operatori economici;*
- 3) per importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a 350 mila euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, sempre ove esistenti, di almeno 10 operatori economici.*

Va ricordato che, per tali affidamenti, non sussiste l'obbligo di aggregazione e dunque i Comuni possono procedere autonomamente come previsto dall'articolo 37 comma 1 del Codice Appalti. Possono conseguentemente

sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019».

113. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 107 a 112.

114. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito *internet*, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

anche realizzare i lavori in amministrazione diretta.

Contributi dal 2021 per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio dei comuni

134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

135. I contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:

a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

I commi 134-148 prevedono due distinti programmi – gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell'interno – aventi però la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche da parte dei Comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per la realizzazione di tali programmi sono assegnati ai comuni, per il periodo 2021-2033, mediante riparto effettuato dal soggetto gestore, contributi per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro, di cui circa un terzo su scala regionale e circa due terzi attraverso il programma nazionale. Nel complesso gli interventi in questione perseguono finalità analoghe a quelle previste dal co. 853 della legge di bilancio 2018.

I commi 134-138 assegnano alle Regioni a statuto ordinario 135 mln. di euro annui dal 2021 al 2025, 270 mln. per il 2026, 315 mln. annui dal 2027 al 2032 e 360 mln. per il 2033. Il riparto tra le Regioni è indicato nella tabella 1 della legge e può essere modificato “entro il 31 gennaio 2020” sulla base di accordo tra le regioni stesse. Il comma 135 dispone che “almeno il 70%” delle somme assegnate a ciascuna Regione siano destinate ai rispettivi Comuni, entro il “30 ottobre” dell'anno precedente per finalità di investimento relative alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, nonché di edifici

<p>b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;</p> <p>c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.</p> <p>136. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.</p> <p>137. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.</p> <p>138. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 134 a 137 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti legge di bilancio 2019».</p>	<p><i>pubblici – con priorità, in quest'ultimo caso, per le scuole e le altre strutture di proprietà comunale. Il comma 136 obbliga il Comune beneficiario ad affidare i lavori entro 8 mesi dall'assegnazione dei fondi e il monitoraggio segue le regole del sistema BDAP-MOP (co. 138). Gli eventuali risparmi derivanti da ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e possono essere utilizzati dopo tale termine solo per investimenti aventi le medesime finalità previste dal comma 135 e a condizione che tali somme vengano impegnati entro 6 mesi dalla data del collaudo o del certificato di regolare esecuzione (co. 136).</i></p>
<p>139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.</p> <p>140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di</p>	<p><i>Con finalità analoghe, i commi 139-148 istituiscono un programma nazionale di sostegno agli investimenti comunali “relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”, stanziando 250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 450 milioni annui dal 2027 al 2031 e 500 milioni per gli anni 2032 e 2033. Le condizioni di accesso, controllo e monitoraggio riprendono quelle adottate per i contributi di cui ai commi 853 e seguenti della legge di bilancio per il 2018, tuttora in atto fino al 2020.</i></p> <p><i>Diversamente da tale normativa, il comma 140, alla lettera b) determina soglie per le assegnazioni a ciascun Comune a seconda della dimensione demografica: 1 milione di euro fino a 5mila abitanti, 2,5 milioni tra i 5mila e i 25mila abitanti, 5 mln. di</i></p>

progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:

a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico;

b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

141. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di

euro per i Comuni con popolazione superiore.

Inoltre, in caso di richieste maggiori delle disponibilità annue, la priorità viene data ai Comuni con minore disponibilità di avanzi, ma la quota destinabile agli enti in disavanzo viene limitata ad "un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili" (commi 141 e 142).

Anche in questo caso, il Comune beneficiario deve affidare i lavori entro 8 mesi dall'assegnazione del contributo (co. 143) e il monitoraggio è effettuato attraverso il sistema BDAP-MOP (co. 146). In analogia con quanto previsto dai commi 134-138 gli eventuali risparmi derivanti da ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e possono essere utilizzati dopo tale termine solo per investimenti aventi le medesime finalità previste dal comma 139 e a condizione che tali somme vengano impegnati entro 6 mesi dalla data del collaudo (o certificato di regolare esecuzione).

Il Ministero dell'Interno gestisce tutti gli aspetti del contributo a cominciare dal decreto di determinazione delle modalità di richiesta, al controllo, ai casi di revoca e riutilizzo delle relative somme. Per il supporto nello svolgimento di tali compiti, il ministero può stipulare una convenzione con la Cassa depositi e prestiti (co. 148).

*Le richieste di contributo devono essere inoltrate entro il 15 settembre dell'esercizio precedente dai Comuni al Ministero dell'interno (co.140), il quale determina l'ammontare assegnato entro il 15 novembre (co.141). In base al **comma 144**, i contributi sono erogati per il 20% entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60% entro il 31 luglio successivo, previa verifica presso il sistema BDAP-MOP dell'avvenuto affidamento dei lavori e per il restante 20% a seguito della trasmissione al Ministero dell'Interno del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione, quindi mediante un*

amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* ed *e)*, e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

143. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto

adempimento apposito extra sistema di monitoraggio.

affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

146. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».

147. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 139.

148. Il Ministero dell'interno può stipulare un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 76, con oneri posti a carico del medesimo fondo.

Fondo mutui finalità sportive

653. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono incrementate, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2005.

*Il **comma 653** incrementa di 12,8 mln. di euro per l'anno 2019, la dotazione del Fondo per la concessione da parte dell'Istituto per il credito sportivo di contributi in conto interessi per i mutui agevolati destinati ad impianti sportivi (L. 1295/1957).*

Fondo bacino del Po per Città metropolitane, Province e ANAS

891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

*Il **comma 891** istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 finalizzati alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei ponti esistenti e di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, da ripartire con decreto ministeriale, a favore delle Città metropolitane e delle Province territorialmente competenti, nonché dell'ANAS S.p.A.*

Struttura per la progettazione

162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni.

163. Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai

*I **commi da 162 a 170** istituiscono presso la Presidenza del Consiglio una struttura per il supporto alla progettazione delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali. Il funzionamento della nuova struttura di missione sarà determinato nel dettaglio da un DPCM (**co. 162**).*

*I compiti, molto vasti, assegnati dalla legge alla nuova struttura sono indicati dal **comma 163**: "favorire lo sviluppo e l'efficienza*

sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

164. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.

165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 162 a 170, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.

166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle

della progettazione e degli investimenti pubblici, ... contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.”.

*Il **comma 164** indica l'esigenza che il “personale tecnico” della Struttura assicuri autonomia e indipendenza di giudizio nello svolgimento delle proprie funzioni, anche in coordinamento e supporto rispetto altre amministrazioni e organi dello Stato.*

*Il **comma 165** dimensiona in 300 unità di personale (con prevalenza di profili tecnici e con un massimo di dirigenti entro il 5%), selezionate “con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità”, mentre per accelerare l'operatività della Struttura, in base al **comma 167** le prime 50 unità possono essere reclutate “prescindendo da ogni formalità” nell'ambito del personale di ruolo sulla base di protocolli d'intesa con le amministrazioni di appartenenza.*

*Il **comma 166** assegna temporaneamente una quota di personale pari a 120 unità “alle province delle regioni a statuto*

<p>regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 164 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.</p> <p>167. Per garantire l'immediata operatività della Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163, in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, si può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.</p> <p>168. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p>169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.</p> <p>170. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della Struttura, nonché all'assunzione del personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106.</p>	<p><i>ordinario” per le attività “di cui al comma 164”, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.</i></p> <p><i>Il comma 168 prevede un ulteriore DPCM ai fini dell'introduzione di norme di coordinamento con le normative</i></p> <p><i>Gli atti connesso all'istituzione della struttura sono esenti da prelievi fiscali (co. 169) e, ai fini del finanziamento corrente, il comma 170, rimanda al comma 106, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro “a favore dell'Agenzia del demanio”.</i></p>
<p>Modifiche al fondo rotativo CDP per la progettualità (commi 171-175)</p>	
<p>171. Al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p><i>I commi da 171 a 175 recano profonde modifiche alla disciplina del Fondo rotativo per la progettualità gestito dalla Cassa depositi e prestiti istituito dalla legge n. 549/1995, quale misura di rafforzamento della capacità progettuale delle amministrazioni pubbliche finalizzata a favorire la spesa per investimenti pubblici.</i></p>

a) al comma 54, dopo le parole: « ammessi al cofinanziamento comunitario » sono inserite le seguenti: « e ai contratti di partenariato pubblico privato », il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente », il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni » e il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere relative all'edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il Fondo può operare in complementarietà con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali »;

b) al comma 55, le parole: « il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti. Relativamente alle anticipazioni a favore degli enti locali, il Ministero dell'interno corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze quanto da esso rimborsato alla Cassa depositi e prestiti avvalendosi delle procedure di recupero di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Relativamente alle anticipazioni a favore delle regioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso trattenendo le relative somme dai trasferimenti alle medesime regioni »;

c) il comma 56 è sostituito dal seguente: «56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni sono concesse con determinazione della Cassa depositi e prestiti e non possono superare l'importo

Tra le modifiche di maggior rilievo si segnalano anzitutto quelle relative all'utilizzo delle risorse, che potranno pertanto essere destinate agli interventi attuati mediante contratti di Partenariato Pubblico-Privato e per le spese necessarie alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente.

Cdp può autonomamente destinare parte delle risorse del Fondo ad esigenze progettuali riferite ad interventi sull'edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico o comunque ad interventi realizzati mediante contratti di PPP.

Il Fondo può essere complementare con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività di progettazione nonché alimentato anche tramite risorse di soggetti esterni (co.171, lett. a).

Le norme regolano inoltre i rapporti tra Mef e Cdp in caso di mancato rimborso delle anticipazioni del Fondo nonché le relative modalità di recupero nei confronti degli Enti locali in base alle procedure di cui alla legge n. 228/2012 (co. 171, lett. b), assegnano genericamente a Cdp, eliminando il riferimento alla delibera del Consiglio di amministrazione, le competenze in ordine alla individuazione delle modalità (criteri di valutazione, procedure, documentazione istruttoria ecc.) di accesso al Fondo e di rimborso dei finanziamenti (co. 171, lett. c, d, e).

determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa. In sede di domanda dei finanziamenti, i soggetti di cui al comma 1 producono un'attestazione circa la corrispondenza della documentazione presentata alla disciplina dei contratti pubblici»;

d) il comma 56-*bis* è abrogato;

e) al comma 57, le parole: «con deliberazione del consiglio di amministrazione,» sono soppresse.

172. L'articolo 6-*ter* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

173. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere riservata, sino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. Il rimborso di tali anticipazioni può essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.

174. Al fine di potenziare il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Finanziamento della progettazione »;

b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati;

c) al comma 5, le parole: « della progettazione preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « del documento di fattibilità delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo », dopo le parole: « dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, » sono inserite le seguenti: « esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato », e gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «L'assegnazione può essere

Il comma 172 abroga le precedenti disposizioni (dl n. 138 del 2011) che regolavano l'accesso degli enti locali al Fondo per la progettualità.

La dotazione del Fondo può essere riservata, nel limite del 30 per cento e fino al 2020, per le esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica, e rimborsata dai beneficiari a valere sui finanziamenti pubblici destinati alla programmazione triennale 2018-2020 dell'edilizia scolastica (co. 173).

I commi 174 e 175 introducono modificazioni all'art. 4 della legge n. 144//1999, con riferimento in particolare al Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti destinato al finanziamento a fondo perduto delle attività di progettazione preliminare che viene ora destinato esclusivamente alle opere finanziate mediante contratti di PPP. I criteri di utilizzo di tali risorse saranno definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia, sentita la Cassa depositi e prestiti.

incrementata, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse».

175. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano le vigenti disposizioni fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilità finanziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione.

InvestItalia

179. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita e disciplinata, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 98, denominata «InvestItalia», che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre

*Con il **comma 179** viene istituita, attraverso apposito DPCM una Struttura di missione, denominata "InvestItalia", per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei Ministri nel coordinamento dello sviluppo di investimenti pubblici e privati.*

2018, n. 130.

180. A InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
- b) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
- c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
- d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;
- f) affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
- g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
- h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
- i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

181. A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.

182. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Struttura di cui al comma 162,

Vengono attribuiti alla struttura (co. 180) compiti di analisi e valutazione di programmi di investimento e di riammodernamento delle infrastrutture delle PP.AA.; di verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali; di elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridico e di soluzioni operative in materia di investimento in collaborazione con i competenti Uffici dei Ministeri; ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 181 assegna a "InvestItalia" un contingente di personale, anche estraneo alla P.A., dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino pubblicità, imparzialità e trasparenza delle selezioni.

La norma stabilisce che InvestItalia, opera anche in raccordo con la con la struttura di supporto alla progettazione di cui al comma 162, nonché con altre strutture rilevanti in materia di investimenti pubblici, sulla base di un apposito DPCM (co. 182).

nonché con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale.

183. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 179 a 182 e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

368. Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dei commi da 179 a 183, la struttura di missione InvestItalia si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione Patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Viene autorizzata per l'attuazione e lo svolgimento dei compiti di "InvestItalia" una spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 (co. 183).

*Il **comma 368** prevede che, con riferimento agli investimenti locali, Investitalia si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione Patrimonio comune dell'Anci.*

ALTRE NORME FINANZIARIE

Rinegoiazione prestiti gestiti da CDP per conto del Mef

961. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 566 del presente articolo, possono essere oggetto di operazioni di rinegoiazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

962. Possono essere oggetto di rinegoiazione ai sensi del comma 961 i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:

- a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
- b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
- c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
- d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
- e) mancanza di rinegoiazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2003;
- f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

963. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2019, si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma 962, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoiazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di

I commi da 961 a 964 consentono l'apertura di una tornata di rinegoiazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane. Lo stock complessivo di tali posizioni debitorie è stimato in circa 2,2 mld di euro. Dalle operazioni di rinegoiazione dovrà derivare una riduzione del valore finanziario delle passività totali; in altri termini l'operazione ora attivata, diversamente da precedenti operazioni di rinegoiazione riguardanti i mutui Cassa depositi e prestiti, ristruttura il debito locale tenendo conto della discesa dei tassi di interesse intervenuta negli ultimi anni, diminuendo l'onere per gli enti per alcune decine di milioni di euro complessivi.

Il comma 962 precisa le caratteristiche dei mutui che potranno essere oggetto di rinegoiazione: mutui a tasso fisso, con oneri di rimborso a diretto carico del soggetto beneficiario, con scadenza successiva al 31/12/2022, con debito residuo superiore a 10.000 euro, non rinegoziati ai sensi del dm Mef 20 giugno 2003, non già differiti da norme relative agli enti locali siti in territori colpiti da eventi sismici.

Il comma 963 rimanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2019 l'individuazione dei mutui che saranno oggetto di rinegoiazione, nonché i criteri e le modalità di perfezionamento delle operazioni. La norma precisa altresì che le rinegoiazioni saranno determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di

<p>rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.</p> <p>964. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 288 del 12 dicembre 2003.</p>	<p><i>ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.</i></p> <p><i>Il comma 964 inquadra nell'ambito della convenzione in essere tra CDP e Mef le attività strumentali di CDP necessarie per l'attuazione dei commi che precedono.</i></p>
<p>Anticipazioni liquidità per pagamenti debiti pregressi</p>	
<p>849. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.</p> <p>850. Le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.</p> <p>851. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno</p>	<p><i>I commi da 849 a 857 introducono un dispositivo che consente a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni di richiedere anticipazioni di liquidità a breve termine finalizzandone l'utilizzo alla accelerazione del pagamento dei debiti commerciali. La norma consente agli istituti di credito (banche, Cdp, intermediari finanziari, istituzioni finanziarie UE) di concedere anticipazioni di liquidità agli enti, da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali.</i></p> <p><i>La misura massima concedibile per gli Enti locali, e quindi anche ai Comuni, è di 3/12 delle entrate accertate nel 2017 relativamente ai primi tre titoli delle entrate. Per le Regioni e le Province autonome, il limite massimo è fissato al 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio (co. 850).</i></p> <p><i>Le anticipazioni non costituiscono indebitamento e possono essere richieste anche nel corso dell'esercizio provvisorio (co. 851). Possono essere finanziati anche i debiti fuori bilancio, purché riconosciuti con le modalità previste dal TUEL (art. 194).</i></p>

2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

852. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

853. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 849 entro il termine del 28 febbraio 2019 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 849, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

854. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

855. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

856. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 853, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui allo stesso comma 853 entro il termine di cui al

Le anticipazioni sono assistite da delegazione di pagamento (co. 852) – risultando quindi immediatamente esigibili alla scadenza – e sono soggette alle disposizioni di limitazione all'applicazione di atti esecutivi disposte dall'articolo 159, comma 2, del TUEL e di esclusione dalla competenza dell'OSL per gli enti in dissesto di cui all'articolo 255, co.10, dello stesso TUEL.

La richiesta di anticipazione deve essere rivolta agli istituti finanziari entro il 28 febbraio 2019 mediante apposita dichiarazione, redatta in base al modello previsto dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti, contenente l'indicazione dei debiti cui sono riferite (co. 853).

Il pagamento dei debiti deve avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione, che dovrà essere restituita non oltre il 15 dicembre 2019, o comunque al momento (eventualmente antecedente) del ripristino di una normale gestione della liquidità. Gli istituti finanziari possono richiedere la restituzione delle somme erogate e non utilizzate per il pagamento dei debiti (commi 854-856).

Il comma 857 raddoppia, per l'anno 2020, le misure sanzionatorie previste dal successivo comma 862 (l'ammontare degli importi che alimenteranno lo specifico "Fondo di garanzia debiti commerciali", ved. punto successivo) per gli enti che non hanno fatto richiesta delle anticipazioni nei

comma 854. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852.

857. Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.

*tempi previsti (28 febbraio 2019) o che non hanno effettuato il relativo pagamento nei termini di cui al comma 854 (per i Comuni il termine è di 15 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione). **Appare quindi opportuno che tutti gli enti con pagamenti pregressi da regolare attivino il dispositivo fin qui descritto, almeno nella misura compatibile con i propri equilibri correnti. Il richiamo alle misure sanzionatorie contenute nei commi 864 e 865 non coinvolge i Comuni ma, rispettivamente, gli enti che adottano solo la contabilità economico patrimoniale e quelli del SSN.***

L'intervento in questione non assicura una reale dotazione di liquidità aggiuntiva agli enti per sostenere il pagamento dei debiti pregressi, in quanto i termini ristretti di restituzione delle anticipazioni concesse comportano la necessità che le risorse per i pagamenti siano in sostanza nella disponibilità corrente dell'ente richiedente, nell'arco dell'esercizio di concessione dei fondi. Nulla a che vedere con il percorso di anticipazione di liquidità attivato con il dl n. 35 del 2013, che permetteva un lungo periodo di restituzione delle anticipazioni ricevute.

Sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti

858. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la

*Il dispositivo di anticipazione rafforzata a breve termine di cui al punto precedente prelude ad un pesantissimo giro di vite sanzionatorio disposto dai **commi da 858 a 865**, a decorrere dal 2020. I commi in questione, su cui si tornerà con una specifica nota di approfondimento, obbligano gli enti non in regola con i pagamenti ad ingentissimi (e del tutto sproporzionati) accantonamenti al nuovo "Fondo di garanzia debiti commerciali". Evidenti imperfezioni della norma, ad esempio per l'attuale **vaga definizione della nozione di "debito commerciale residuo"** rischiano di produrre effetti indesiderabili anche nei casi in cui l'ente locale non ha nessun problema di ritardo nei pagamenti.*

***Le nuove sanzioni decorrono dal 2020 e non producono effetti diretti sul 2019.** Il nocciolo del meccanismo sanzionatorio è costituito (per gli enti che applicano la contabilità finanziaria) dal **comma 862**, che stabilisce (sempre dal 2020)*

condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

861. I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

862. Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

*che entro il 31 gennaio di ciascun anno sia rilevato lo stato dei pagamenti relativo all'anno precedente e verificate le condizioni di cui al **comma 859**: a) se il debito commerciale residuo non si è ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente; b) se la condizione a) è rispettata, ma l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (sulle fatture ricevute e scadute l'anno precedente) non rispetta i termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al d.lgs. 231 del 2002.*

*In caso di ricorrenza delle condizioni di inottemperanza dei tempi di pagamento (**co. 862**), "con delibera di giunta" le amministrazioni hanno l'obbligo di stanziare al nuovo fondo di garanzia, "che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione", importi pari:*

a) **al 5% degli stanziamenti di spesa dell'esercizio in corso per acquisto di beni e servizi**, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) **al 3%**, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) **al 2%**, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) **all'1%**, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

*Va ben tenuto presente che a norma del **comma 861**, i ritardi di pagamento sono calcolati "mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni" di cui al dl 35 del 2013 (art. 7, co.1), considerando anche le "fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare".*

La norma punta quindi ad assicurare per via amministrativa (e con le "maniere forti") l'aggiornamento della cd. PCC, una piattaforma mal concepita e mai funzionante con riferimento alle informazioni richieste agli enti locali per l'enormità di adempimenti manuali richiesti agli enti stessi in condizioni di grandissima difficoltà sotto il profilo organizzativo e di scarsità di personale che caratterizza da anni soprattutto i Comuni di minore

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

dimensione. Molti enti, quindi, non alimentano correttamente la piattaforma perché non comunicano la scadenza delle fatture, spesso da correggere o imputare manualmente e non caricano nel sistema le contestazioni o il contenzioso, anch'esse operazioni manuali. Come più volte osservato, anche nell'ambito delle attività di impianto di SIOPE+, il ritardo rilevato dalla piattaforma è quindi spesso sovrastimato, mentre con le norme in commento questo diventa dal 2019 l'unico dato ufficiale di riferimento. Le nuove norme, in sostanza, addossano ai Comuni le conseguenze delle disfunzionalità evidenti della PCC, con una operazione dirigista, purtroppo diffusa in materia finanziaria, che ignora l'esigenza di adattare gli strumenti tecnologici alle condizioni istituzionali e tecnico-organizzative degli enti cui si rivolgono.

La stretta avviene, poi, in concomitanza con l'avvio generalizzato del sistema SIOPE+, attivo ormai presso tutti gli enti locali a seguito di un intervento di comunicazione e formazione sui territori che è stato possibile grazie all'attivo contributo dell'ANCI. Invece di ampliare progressivamente il nuovo sistema che già organizza in flussi informatici centralizzati ogni singolo pagamento delle amministrazioni, si sceglie di mantenere in vita un sistema mal concepito qual è la PCC, il cui superamento sarebbe invece a portata di mano, anche sulla base delle proposte tecniche che ANCI ed IFEL hanno formulato nel gruppo tecnico di coordinamento di SIOPE+.

*Nel complesso, dunque, le norme relative alle condizioni di mitigazione dell'incremento del FCDE (commi 1015-1018), all'acquisizione di anticipazioni ulteriori di liquidità a breve termine (commi 849-858) e sulle successive sanzioni in termini di accantonamenti obbligatori oggetto qui di commento sintetico, configurano il **rischio di una ulteriore manovra restrittiva sui bilanci dei Comuni, paragonabile agli effetti del Fondo crediti di dubbia esigibilità**. Appare quanto mai urgente reinquadrare in modo strutturale la problematica dei ritardi di pagamento che caratterizzano tuttora una fascia di enti locali (peraltro in progressiva riduzione) attraverso nuove modalità di erogazione di anticipazioni di liquidità a restituzione differita nel*

	<i>tempo.</i>
Amministrazioni pubbliche: facoltà di affidamento diretto del servizio di tesoreria a Poste italiane	
<p>908. All'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:</p> <p>« 3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa ».</p>	<p><i>Il comma 908 estende a tutte le amministrazioni pubbliche (art.1, co.2, del d.lgs. n. 165 del 2001) operanti nei piccoli Comuni la facoltà, già concessa ai piccoli Comuni medesimi dalla legge n. 158/2017 ("legge Realacci", art. 9, co. 3, lett. b), di affidare in via diretta a Poste italiane la gestione del servizio di tesoreria. Occorre a tal proposito ricordare che il comma 878 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti che ne facciano richiesta nell'ambito delle attività di gestione del servizio di tesoreria affidato a Poste italiane.</i></p> <p>Le amministrazioni interessate dalla norma, limitatamente alle rispettive sedi site nei territori dei piccoli Comuni, sono tutte le amministrazioni dello Stato, comprese le scuole di ogni ordine e grado, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del SSN, l'ARAN e le Agenzie fiscali.</p> <p><i>La norma ha un'indiretta influenza sui Comuni in quanto, da un lato, amplia la gamma di servizi che possono essere affidati a Poste Italiane in condizioni di scarsa disponibilità dell'offerta bancaria e, dall'altro, conferma, oltre ogni dubbio interpretativo, l'intenzione del citato articolo 9 della "legge Realacci" di concedere la facoltà di affidamento diretto dei servizi di tesoreria anche da parte dei Comuni interessati, in deroga alle procedure del codice degli appalti.</i></p>
Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici	
<p>156. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti</p>	<p><i>I commi da 156 a 161 istituiscono un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate successivamente al 31 dicembre 2018 per interventi di bonifica</i></p>

presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale,

compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

157. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 156 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 156 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 156 siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

158. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

159. Al credito d'imposta di cui ai commi da 156 a 161 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

160. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 156, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale,

ambientale su edifici e terreni pubblici, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, la prevenzione e il risanamento del dissesto idrogeologico, la realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

*Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi (**comma 157**).*

*Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (**comma 158**). Inoltre, non si applicano i limiti di 700 mila euro all'utilizzo in compensazione, di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (**comma 159**).*

*I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento. Essi devono inoltre pubblicare destinazione ed 'utilizzo delle erogazioni tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero. Sul portale del Ministero sono disponibili, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.*

*Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede allo svolgimento delle funzioni illustrate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (**comma 160**).*

<p>nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p> <p>161. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 156 a 160, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.</p>	<p><i>Le disposizioni attuative delle norme in commento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1 aprile 2019), sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi in commento, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 (comma 161).</i></p>
<p>Fondo "Sport e periferie"</p>	
<p>640. All'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 6 è inserito il seguente:</p> <p>«6-bis. Le risorse destinate al finanziamento delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera c) del comma 2 non assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonché le risorse che, a seguito della predetta assegnazione siano state revocate in applicazione del comma 5, siano oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale, oppure costituiscano economie maturate a conclusione degli interventi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere</p>	<p><i>Il comma 640 stabilisce che le risorse previste per le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 (c.d. Cantieri in comune), non assegnate o non utilizzate, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, con delibera CIPE, allo stato di previsione del MEF, al Fondo "Sport e Periferie".</i></p>

<p>riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE».</p>	
<p>Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali</p>	
<p>901. All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti,» sono soppresse.</p>	<p><i>Il comma 901 semplifica le modalità di riconoscimento delle spese per lavori pubblici urgenti, dovute ad eventi eccezionali e imprevedibili, prevedendo che la Giunta sottoponga alla deliberazione consiliare il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali spese, indipendentemente dal ricorrere della circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi previsti in bilancio per tali finalità.</i></p>
<p>Fondo aree di confine</p>	
<p>969. All'articolo 1, comma 1159, alinea, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021 ». Al citato comma 1159, l'ultimo periodo dell'alinea è soppresso e le lettere a) e b) sono abrogate.</p>	<p><i>Il comma 969 aumenta lo stanziamento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2019-2021: di 10 mln. per il 2019, di 6 mln. per il 2020 e di 20 mln. per il 2021 (annualità finora non finanziata). Sono inoltre rimosse le limitazioni all'assegnazione dei fondi che ne impedivano l'accesso in caso di fruizione dei benefici ex l. n. 191 del 2009.</i></p>
<p>Norme riguardanti singoli enti locali</p>	
<p>96. Il fondo di cui al comma 95 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota del fondo di cui al comma 95 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. A valere sul fondo di cui al comma 95, sono destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027.</p>	<p><i>Il comma 96, con riferimento al fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali istituito al comma 95, destina al prolungamento della metropolitana di Milano M5 fino a Monza "almeno" 15 milioni di euro per il 2019, 10 mln. per il 2020, 25 mln. per il 2021, e ulteriori 850 mln. di euro tra il 2022 e il 2027.</i></p>

<p>612. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.</p> <p>613. Al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata Capitale italiana della cultura 2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2019.</p>	<p><i>Il comma 612 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2019, per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, capitale italiana della Cultura per il 2019.</i></p> <p><i>Il comma 613 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2019, al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata capitale italiana della Cultura 2020.</i></p>
<p>765. Nell'ambito della dotazione del fondo di cui al comma 764, in attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015, è finalizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente nei confronti dello Stato.</p>	<p><i>Il comma 765 prevede l'erogazione di una somma complessiva di 35 milioni di euro a favore del Comune di Torino (7 milioni annui, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023), all'attuazione della sentenza del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015. Si tratta di un pronunciamento circa le modalità di quantificazione della compensazione connessa con il passaggio dall'ICI all'IMU e in particolare sulla quantificazione dell'ICI. Il comma dispone inoltre che le risorse sono erogate dal Ministero dell'Interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente da parte del Comune di Torino nei confronti dello Stato. La relazione tecnica chiarisce che la norma è resa necessaria dal fatto che, all'esito della verifica contabile effettuata, non è stato possibile raggiungere un accordo sul piano meramente tecnico. Il fondo di cui al comma 764 concorre alla copertura dell'onere per il triennio 2019-21, mentre per gli anni successivi la norma ricorre alla riduzione del fondo "esigenze indifferibili" di cui al comma 1116.</i></p>
<p>922-930 e 932. (testo omissivo)</p>	<p><i>I commi da 922 a 930 e 932 regolano la definitiva ricognizione della massa passiva da parte del Commissario di governo per la gestione del debito pregresso del Comune di Roma.</i></p>
<p>931. Per la revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2019, di 65 milioni di euro per l'anno 2020 e di</p>	<p><i>Il comma 931 dispone l'impiego di fondi per il completamento e la manutenzione straordinaria delle linee della metropolitana di Roma Capitale (55 mln. di euro per il 2019; 65 mln. per il 2020; 25 mln. per il 2021).</i></p>

<p>25 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>933. È assegnata a Roma Capitale una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguire anche, nei casi emergenziali, con il Ministero della difesa.</p> <p>934. Ai fini di cui al comma 933 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali.</p> <p>935. Gli oneri sostenuti per il concorso del Ministero della difesa alle attività di cui ai commi 933 e 934 del presente articolo sono ristorati da Roma Capitale secondo le modalità previste dall'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito delle risorse stanziare al comma 933 del presente articolo.</p>	<p><i>I commi 933-935 intervengono a sostegno del ripristino della viabilità principale di Roma Capitale attraverso l'assegnazione di 40 mln. di euro per il 2019 e 20 mln. per il 2020 che possono essere impiegati per finanziare il concorso del Ministero della Difesa, "nei casi emergenziali". Il comma 934 assegna inoltre 5 mln. annui nel triennio 2019-21 per l'acquisto di mezzi strumentali alle attività di manutenzione stradale.</i></p>
<p>1020. All'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per quello successivo»;</p> <p>b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività»;</p> <p>c) il comma 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>«5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere di 10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 45».</p>	<p><i>Il comma 1020 dispone la proroga al 2019 delle misure previste nell'ambito dell'istituzione della zona franca urbana istituita nella città metropolitana di Genova in seguito al crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto.</i></p> <p><i>In particolare, le esenzioni alle imprese già esistenti nel territorio della città metropolitana sono concesse non solo per il 2018, ma anche per il 2019. Analogamente, tali esenzioni sono prorogate anche alle imprese che avviano, entro il 2019, la propria attività nell'ambito di tale zona franca urbana, ma limitatamente al primo anno di attività.</i></p>
<p>1129. Il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del</p>	<p><i>Il comma 1129 autorizza il Comune di Venezia ad adottare un contributo di sbarco per l'accesso alla Città antica ed alle isole minori. Il nuovo prelievo è distinto dall'imposta di soggiorno e sembra riservato ai turisti che non pernottano nel Comune di Venezia. L'importo massimo consentito per il nuovo</i></p>

<p>medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p><i>contributo e per l'imposta di soggiorno è elevato a 10 euro, misura massima del contributo di soggiorno riservata finora soltanto a Roma Capitale, richiamato espressamente dalla norma.</i></p>
<p>NORME GENERALI RELATIVE A EVENTI SISMICI</p>	
<p>Sisma Centro Italia 2016</p>	
<p>988. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-<i>bis</i>, il secondo periodo è soppresso; b) dopo il comma 4-<i>bis</i> è inserito il seguente: «4-<i>ter</i>. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-<i>bis</i> è prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019 ».</p>	<p><i>Il comma 988 proroga, al 31 dicembre 2019, lo stato di emergenza per i territori colpiti dal sisma Centro Italia e incrementa di 360 milioni di euro la dotazione per il 2019 del Fondo per le emergenze nazionali.</i></p>
<p>989. L'importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2018, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>.</p>	<p><i>Il comma 989 destina un importo di 85 milioni di euro versato dalla Camera dei deputati al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Italia centrale.</i></p>
<p>990. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva</p>	<p><i>Il comma 990 dispone la proroga al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria per la ricostruzione post</i></p>

cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati.

991. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: «16 gennaio 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2019» e le parole: «fino a un massimo di 60 rate» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di 120 rate»;

b) al comma 13, le parole: «allegati 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «allegati 1, 2 e 2-bis», le parole: «31 gennaio 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2019» e le parole: «fino a un massimo di sessanta rate» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di centoventi rate».

993. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.

sisma Centro Italia. *La proroga riguarda, nei limiti di spesa previsti per il 2018, anche gli Uffici speciali per la ricostruzione, la struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e il personale assunto da Comuni e dal Dipartimento della Protezione civile a fronte dell'emergenza. Si prevede inoltre la proroga automatica, fino alla data della proroga prevista del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale.*

Il comma 991 lettera a), proroga al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nelle zone colpite dal sisma Centro Italia, elevando a 120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i versamenti.

La lettera b) del medesimo comma 991 estende in maniera esplicita la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali anche ai Comuni ricompresi nell'allegato 2-bis. In assenza di tale intervento chiarificatore la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali poteva operare anche per i Comuni di cui all'allegato 2-bis in virtù dell'art.18-undecies del Dl n.8/2017 ai sensi del quale "il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis[...]".

Analogamente a quanto previsto per la ripresa dei versamenti tributari, la lettera b), inoltre, proroga al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti previdenziali, elevando a 120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i versamenti.

229, al comma 16, primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2020 ».

994. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2020 ».

995. All'onere di cui al comma 994, pari a 10 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. **997.** L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non è dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

997. L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non è dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

998. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da

Il comma 993 proroga all'anno d'imposta 2020 (rispetto al previsto 2018) l'esenzione da IRPEF e IRES dei redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 (allegati al decreto-legge n. 189 del 2016), ove distrutti o oggetto di sgombero in quanto inagibili. Per quanto riguarda l'IMU e la TASI rimane ferma la disciplina attuale che riconosce l'esenzione fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Il comma 994 proroga al 1° gennaio 2020 (in luogo del primo 1° gennaio 2019) il termine a far data dal quale riprende la decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione, da parte degli agenti della riscossione, delle somme che risultano dagli atti di accertamento esecutivo dell'Agenzia dell'entrate e di recupero della «microevasione» fiscale e previdenziale, ivi comprese quelle degli enti locali.

La proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e dei termini per i versamenti tributari NON impedisce al Comune di procedere all'emissione degli avvisi di accertamento per quanto riguarda i tributi comunali né all'invio degli avvisi di pagamento per quanto concerne specificatamente la TARI.

Il comma 997 esenta dall'imposta sulle insegne di esercizio e dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le attività commerciali e di produzione di beni o servizi con sede legale od operativa nei territori del sisma Centro Italia. La norma non menziona i corrispondenti ed alternativi canonici che i Comuni e le Province hanno potuto applicare ai sensi del d.lgs. 446 del 1996 e il comma 998 demanda ad un regolamento del Mef da emanarsi entro il mese di marzo 2019 l'applicazione dell'esenzione.

<p>emanare, d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 997.</p>	
<p>Sisma L'Aquila 2009</p>	
<p>996. All'articolo 3, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: « Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. », è inserito il seguente: « Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro ».</p>	<p><i>Il comma 996, assegna un contributo di 2 milioni di euro, per l'anno 2019, in favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 diversi dal Comune dell'Aquila.</i></p>
<p>Sisma 2012 Emilia-Romagna e territori colpiti da eventi atmosferici eccezionali nel 2014</p>	
<p>985. Per i comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.</p> <p>987. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2019, con le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.</p> <p>1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2020 la</p>	<p><i>Il comma 985 proroga l'esenzione dall'applicazione dell'IMU sugli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30 novembre 2012 per i comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, così come individuati dall'art. 2-bis, co. 43, del Dl 148/2017, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.</i></p> <p><i>Il comma 987 proroga al 31 dicembre 2019 la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari (art. 3, comma 2-bis, Dl 4/2014). La norma riguarda i soggetti titolari di mutui, ipotecari o chirografari, relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili – anche parzialmente – ovvero relativi alla gestione di attività economiche svolte nei medesimi edifici e che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni colpiti dal sisma. La previsione si estende inoltre ai territori dei comuni colpiti dall'alluvione del 17 e 19 gennaio 2014 e dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici del periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014.</i></p> <p><i>I commi 1006-1009 prorogano la sospensione del pagamento delle rate di mutui per gli enti colpiti dal sisma 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto). Nello</i></p>

sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1007. Gli oneri di cui al comma 1006 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1008. Agli oneri derivanti dai commi 1006 e 1007, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1009. Le disposizioni dei commi 1006 e 1007 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

*specifico, il **comma 1006** dispone la proroga all'anno 2020 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti da corrispondere nell'anno 2019 (incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità 2013-2015), nei confronti degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012. A partire dal 2020, gli oneri dovranno essere corrisposti in dieci rate annuali di pari importo, senza il pagamento di sanzioni ed interessi. Va precisato che la proroga riguarda esclusivamente i mutui che nel 2003, in occasione della riforma della Cdp, sono rimasti nella titolarità del Mef. L'intero portafoglio dei mutui Cdp potrà essere oggetto della medesima proroga solo a seguito di autonoma determinazione da parte della Cassa.*

Sisma Marche-Umbria 1997- Recupero di somme eccedenti da contenziosi

992. Qualora nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui

*Il **comma 992** conferma l'obbligo del beneficiario di restituire al*

<p>all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, insorga, per inadempimenti non imputabili al beneficiario del contributo di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, resta comunque fermo l'obbligo del beneficiario di restituire al comune le somme eccedenti il contributo dovuto, relative alle spese sostenute dal medesimo comune per l'intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori costi conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso. Tali maggiori costi sono recuperati dal comune nei confronti dei soggetti responsabili degli stessi, sulla base degli esiti del contenzioso.</p>	<p><i>Comune le somme eccedenti il contributo dovuto, relative alle spese sostenute dal medesimo Comune per l'intervento sostitutivo, qualora, per inadempimenti non imputabili ai beneficiari, insorga un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione relativi al terremoto del settembre 1997.</i></p>
--	---

PERSONALE

Avvalimento

124. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.

*Il **comma 124** disciplina una fattispecie già regolata da fonte contrattuale, stabilendo che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali e le regioni possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed enti locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni-autonomie locali.*

Procedure semplificate per reclutamento personale

360. A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

*Il **comma 360** prevede che dal 2019 con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione da adottarsi entro 2 mesi*

<p>2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.</p>	<p><i>dall'entrata in vigore della legge siano definite modalità semplificate per il reclutamento del personale.</i></p>
<p>Graduatorie</p>	
<p>361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.</p> <p>362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:</p> <p>a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;</p> <p>2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;</p> <p>b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;</p> <p>c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;</p> <p>d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;</p>	<p><i>I commi 361-367 prevedono che le graduatorie dei concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2019) sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. Ciò significa, di conseguenza, che le nuove graduatorie, non potranno essere utilizzate per le assunzioni di idonei.</i></p> <p><i>Pertanto, nel ribadire la durata triennale di tutte le graduatorie, si introduce una fase transitoria, per la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 con tempistiche e requisiti differenti e articolati.</i></p> <p><i>Va segnalato altresì che, in base al comma 363, non sussiste più l'obbligo, per gli enti locali, di attingere preventivamente alle graduatorie vigenti, prima dell'indizione di eventuali nuovi concorsi per i medesimi profili professionali.</i></p>

e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.

363. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.

364. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

366. I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

367. In analogia a quanto previsto al comma 359, i bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 349 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica nonché in materia di programmazione degli investimenti pubblici.

Aumenti da rinnovi contrattuali

436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in

Il comma 436 stanZIA le risorse per il prossimo rinnovo contrattuale del personale impiegato nelle amministrazioni

applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

439. Le disposizioni del comma 438 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

*centrali (triennio 2019-2021: 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni di euro per il 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021, importi lordi) mentre il successivo **comma 438** richiama le previsioni che pongono a carico dei bilanci delle amministrazioni diverse dallo stato, tra cui gli enti locali, gli oneri per i rinnovi contrattuali del proprio personale (in particolare: art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001).*

*Tenendo conto dell'imminente scadenza del CCNL 2016-2018, peraltro appena rinnovato (firma definitiva il 21/5/2018), il **comma 440** individua una disciplina economica transitoria, da attuarsi sino alla stipula definitiva del nuovo CCNL, prevedendo l'erogazione:*

- 1) dell'IVC (indennità di vacanza contrattuale), legata al tasso di inflazione programmata, in attuazione di quanto previsto dall'art. 47-bis del D.Lgs. n. 165/2001;*
- 2) del c.d. "elemento perequativo" una tantum, previsto nell'ultimo CCNL per il solo periodo 1/3/2018 – 31/12/2018 e finalizzato a redistribuire risorse sui livelli retributivi più bassi, elemento che dovrà essere erogato già **a partire dalla mensilità di gennaio 2019** e poi riassorbito con la definitiva stipulazione dei nuovi contratti.*

Ciò significa che sino alla stipula del CCNL 2019-2021 i Comuni e gli altri enti locali dovranno, oltre che farsi carico "a regime" degli incrementi contrattuali stabiliti con il CCNL 2016-2018 (che avevano decorrenza 1/3/2018):

- a) corrispondere **l'IVC** – indennità di vacanza contrattuale **a partire dal mese di aprile 2019**;*
- b) continuare ad erogare **l'elemento perequativo già a partire dalla mensilità di gennaio 2019**;*
- c) **accantonare** in bilancio le risorse per gli incrementi contrattuali 2019-2021.*

*Su questo punto si ricorda come, già in occasione sia delle ultime leggi di bilancio, che dell'istruttoria con i competenti ministeri ai fini dell'emanazione dell'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del comparto delle Funzioni locali, **ANCI ha chiesto al Governo di farsi carico degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale del comparto delle Funzioni***

<p>a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;</p> <p>b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.</p>	<p>locali, in ragione del consistente taglio di trasferimenti subiti dal comparto.</p>
<p>Assunzioni LSU</p>	
<p>446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il</p>	<p><i>Il comma 446 stabilisce che nel triennio 2019 – 2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto di alcune condizioni dettate dalla norma. Di particolare rilevanza, la possibilità, nelle more del completamento delle procedure assunzionali, di prorogare sino al 31 ottobre 2019 i contratti a tempo determinato, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di termini e percentuali dei contratti flessibili e a valere sulle risorse stanziare per la stabilizzazione.</i></p>

medesimo periodo di tempo;

b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;

c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;

e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal

<p>tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;</p> <p>f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziare da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-<i>quater</i> e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p>g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-<i>quater</i> e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;</p> <p>h) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera <i>g-bis</i>), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</p>	
<p>ALTRE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI</p>	
<p><i>PRiU</i></p>	
<p>100. Per i programmi di riqualificazione urbana (PRU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 settembre 2015, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 296 del 21 dicembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di « fermo cantiere », come riconosciuto dal</p>	<p><i>Il comma 100 riguarda i programmi PRiU di cui al D.M. 9 settembre 2015 e ha lo scopo di “normare” un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i cd. fermi cantiere che si registrano per cause indipendenti dal prestatore d’opera o dal committente sono da considerarsi eventi di forza maggiore, comportando uno slittamento dei termini per la realizzazione dell’opera.</i></p>

<p>collegio di vigilanza. Per « opere pubbliche avviate » si intendono quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo la legislazione in materia di lavori pubblici; per « opere private avviate » si intendono quelle per le quali sia stata presentata all'ufficio competente istanza di permesso di costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del collegio di vigilanza di modificare il cronoprogramma.</p>	
<p>Micromobilità</p>	
<p>102. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali <i>segway</i>, <i>hoverboard</i> e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.</p>	<p><i>Il comma 102 intende promuovere l'uso di dispositivi prevalentemente elettrici di mobilità personale (monopattini, mono ruota, ecc.) oggi in corso di veloce diffusione specie nelle grandi città. Si prevede l'adozione entro 30 giorni di un decreto del Ministro Infrastrutture per la definizione delle modalità di attuazione degli strumenti operativi della sperimentazione. E' quanto mai necessario che nella fase attuativa della sperimentazione, il Ministero dei Trasporti condivida con i Comuni e l'ANCI modalità, tempi e regolazione per l'impatto che ciò ha sulla competenza, le scelte e le politiche delle amministrazioni locali.</i></p>
<p>Ingresso ZTL per auto elettriche o ibride</p>	
<p>103. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente: « 9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida ».</p>	<p><i>Il comma 103 stabilisce che i comuni concedono l'ingresso gratuito nelle zone a traffico limitato ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. In realtà, va detto che la formulazione della norma, che richiama genericamente il comma 9 dell'articolo 7 del codice della strada, sembrerebbe consentire l'accesso di tali veicoli, non solo nelle zone a traffico limitato, ma anche nelle aree pedonali, il che sembrerebbe in contrasto con la finalità della norma stessa che, comunque, incide sull'autonomia regolamentare comunale, non tenendo in dovuta considerazione le politiche volte in particolare a liberare i centri storici dalle auto private.</i></p>
<p>Stanziamiento per autostrade ciclabili</p>	
<p>104. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione delle autostrade ciclabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il</p>	<p><i>Il comma 104 istituisce un Fondo per finanziare interventi di progettazione di autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019, allo scopo di finanziare interventi</i></p>

<p>Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al presente comma.</p>	<p><i>finalizzati alla progettazione delle autostrade ciclabili, Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma.</i></p>
<p>Concessioni demaniali</p>	
<p>675. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime</p>	<p><i>Il comma 675 proroga le concessioni balneari di 15 anni. Dispone l'emanazione entro 120 giorni di un DPCM che fissi i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime. Si ricorda che in questa materia altra norma consente ai titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo di mantenere installati manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020.</i></p>
<p>Deroga Bolkenstein per commercio su aree pubbliche</p>	
<p>686. Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:</p> <p>«f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche»;</p> <p>b) all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:</p>	<p><i>Il comma 686 esclude il commercio al dettaglio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva UE cd "Bolkestein"</i></p>

<p>«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»; c) l'articolo 70 è abrogato.</p>	
<p>Esclusione delle società controllate da società quotate in borsa dell'obbligo dei piani di razionalizzazione</p>	
<p>724. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6».</p>	<p><i>Il comma 724 esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e ssmii le società controllate da società pubbliche quotate in borsa.</i></p>
<p>Impianti alimentati da rinnovabili</p>	
<p>953. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.</p>	<p><i>Il comma 953, ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, fa salvi i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione e di installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena efficacia.</i></p> <p><i>Dal 1° gennaio 2019, tali accordi sono rivisti alla luce delle predette linee guida (approvate con D.M. 10 settembre 2010) e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2. Si dispone altresì che gli importi già erogati o da erogarsi in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito di impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.</i></p> <p><i>Trattasi di una proposta che l'ANCI ha fortemente voluto e sostenuto anche nella discussione della passata legge di bilancio ed è il frutto di un lavoro che l'Associazione ha fatto con il Ministero dello Sviluppo Economico ed una rappresentanza di Comuni interessati che rischiavano altrimenti il dissesto finanziario.</i></p>

<p>Carta di identità elettronica</p>	
<p>811. Al comma 2-<i>bis</i> dell'articolo 7-<i>vicies ter</i> del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica, il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano <i>identity provider</i> e che abbiano la qualifica di <i>certification authority</i> accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di un pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione di domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta d'identità elettronica corrisponde all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto predisposto ai sensi dell'articolo 7-<i>vicies quater</i>, comma 1, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riversa, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno, i soli corrispettivi, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, delle carte d'identità elettroniche rilasciate ».</p>	<p>Il comma 811 consente al Ministero dell'interno di stipulare convenzioni ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica, nel limite di spesa di 750 mila euro a decorrere dal 2019, con soggetti che abbiano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ siano dotati di una rete di sportelli diffusa su tutto il territorio nazionale; ▪ siano <i>Identity provider</i>; ▪ abbiano la qualifica di <i>Certification Authority</i>. <p>Gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati. I soggetti incaricati dalla convenzione riversano i corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate e trattengono i diritti fissi e di segreteria.</p>
<p>Minori non accompagnati</p>	
<p>769. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, la lettera <i>h-bis</i>) è abrogata</p>	<p>Il comma 769 interviene sulla disciplina dei minori stranieri non accompagnati di cui al dl 113 del 2018, abolendo la lettera <i>h-bis</i> del comma 2 dell'articolo 12, che salvaguardava in modo esplicito i Comuni da qualsiasi onere aggiuntivo derivante dalla gestione del fenomeno. La modifica rischia pertanto di comportare un aggravio di spesa per i Comuni interessati.</p>

Incremento risorse assistenza alunni disabili	
<p>561. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.</p> <p>562. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, » sono inserite le seguenti: « con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con ».</p>	<p><i>I commi 561 e 562 autorizzano l'ulteriore spesa di € 25 mln annui, per il periodo 2019-2021, per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni della scuola secondaria di secondo grado con disabilità fisiche o sensoriali, nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio di competenza delle Città Metropolitane e delle Province.</i></p>
Incremento del tempo pieno nella scuola primaria	
<p>728. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria.</p> <p>729. Ai fini di cui al comma 407, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.</p>	<p><i>I commi 728 e 729 incrementano il limite di spesa relativo alla dotazione organica dei docenti in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno nella stessa. Le modalità per l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</i></p>
Incremento fondo sistema educativo zero sei anni	
<p>741. A decorrere dall'anno 2019 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di 10 milioni di euro.</p>	<p><i>Il comma 741 prevede che il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituito dagli artt. 12 e 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e finanziato per 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, sia incrementato, a decorrere dal 2019, di 10 milioni di euro</i></p>
Interventi di efficientamento energetico – Fondi Kyoto	
<p>743. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p><i>I commi 743-745 prevedono che i finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico, originariamente destinati agli edifici scolastici e universitari. dall'art. 9 del decreto</i></p>

a) al comma 1, dopo le parole: « usi finali dell'energia » sono inserite le seguenti: « e di efficientamento e risparmio idrico »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:

a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari »;

c) ai commi 2 e 3, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »; d) al comma 5, dopo le parole: « di cui ai commi 1 » è inserita la seguente: « , 1-bis »;

e) alla rubrica, dopo la parola: « scolastici » sono inserite le seguenti: « , sanitari, sportivi ».

744. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato.

745. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « che operano » sono sostituite dalle seguenti: « e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attività »;

b) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

c) al comma 6, dopo le parole: « Ai progetti di investimento presentati » sono inserite le seguenti: « dai soggetti pubblici, »;

legge 24 giugno 2014, n. 91, siano estesi agli impianti sportivi, ospedali, policlinici e servizi socio-sanitari

<p>d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per lo sviluppo della <i>green economy</i> ».</p>	
<p><i>Differimento termini in materia d'istruzione</i></p>	
<p>1138. Nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte le seguenti proroghe di termini:</p> <p>a) all'articolo 18, comma 8-<i>quinquies</i>, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;</p> <p>b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »;</p> <p>2) all'articolo 19, ovunque ricorrono, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »;</p> <p>3) all'articolo 20, comma 4, le parole: « pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 e a euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 ». È autorizzata la spesa di 5,03 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa recati dal presente numero.</p>	<p><i>Il comma 1138 proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica e differisce dal 1° gennaio 2019 al 1° settembre 2019 l'entrata in vigore di alcune importanti disposizioni recate dal d.lgs. 66/2017 in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità</i></p>

INDICE DI DETTAGLIO

PREMESSA E SINTESI.....	3
NORME FONDAMENTALI ACCORDO 29 NOVEMBRE 2018	5
<i>Imposta pubblicità comunale–Rateizzazione rimborsi e ripristino maggiorazioni</i>	5
<i>Maggiorazione TASI</i>	6
<i>Fondo IMU-Tasi – Ripristino parziale (190 milioni)</i>	6
<i>Percentuale accantonamento minimo al FCDE</i>	7
<i>Limite massimo anticipazioni di tesoreria a 4/12</i>	9
<i>Fondo di solidarietà comunale (FSC) e percentuali di perequazione</i>	9
<i>Bando Periferie: ripristino risorse</i>	10
ALTRE NORME SULLA DISCIPLINA DEI TRIBUTI E SULLE ENTRATE CORRENTI COMUNALI	11
<i>Deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali ai fini dell'IRES e dell'IRPEF</i>	11
<i>Incentivi uffici tributi</i>	11
<i>Estensione agevolata comodati ai fini dell'IMU e della Tasi</i>	13
<i>Coefficienti TARI</i>	13
<i>Fondo contenzioso enti locali</i>	13
ABOLIZIONI REGOLE FINANZIARIE AGGIUNTIVE, CONTABILITÀ E SEMPLIFICAZIONI.....	14
<i>Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019</i>	14
<i>Disapplicazione sanzioni per mancato rispetto del saldo finale di competenza in caso di elezioni 2018</i>	16
<i>Abrogazione obbligo del bilancio consolidato per i piccoli comuni</i>	17
<i>Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo</i>	17
<i>Semplificazione adempimenti contabili</i>	19
NORME SU DISSESTO E PRE-DISSESTO	22
<i>Disapplicazione di sanzioni per violazioni del patto di stabilità o del saldo di competenza</i>	22
<i>Anticipazione a favore di enti in dissesto (nel 2° semestre 2016)</i>	23

<i>Anticipazione per enti in predissesto</i>	23
RISORSE E REGOLE PER INVESTIMENTI	24
<i>Fondo pluriennale vincolato (FPV) per i lavori pubblici (commi 909-911)</i>	24
<i>Modifica importi affidamenti sotto soglia</i>	26
<i>Fondo investimenti amministrazioni centrali</i>	26
<i>Fondo per gli investimenti degli enti territoriali</i>	28
<i>Fondi regionali e finanziamenti “indiretti” agli enti locali</i>	28
<i>Contributo 2019 per investimenti comunali di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici</i>	32
<i>Contributi dal 2021 per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio dei comuni</i>	34
<i>Fondo mutui finalità sportive</i>	38
<i>Fondo bacino del Po per Città metropolitane, Province e ANAS</i>	39
<i>Struttura per la progettazione</i>	39
<i>Modifiche al fondo rotativo CDP per la progettualità (commi 171-175)</i>	41
<i>InvestItalia</i>	44
ALTRE NORME FINANZIARIE	47
<i>Rinegoziazione prestiti gestiti da CDP per conto del Mef</i>	47
<i>Anticipazioni liquidità per pagamenti debiti pregressi</i>	48
<i>Sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti</i>	50
<i>Amministrazioni pubbliche: facoltà di affidamento diretto del servizio di tesoreria a Poste italiane</i>	53
<i>Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici</i>	53
<i>Fondo “Sport e periferie”</i>	55
<i>Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali</i>	56
<i>Fondo aree di confine</i>	56
<i>Norme riguardanti singoli enti locali</i>	56
NORME GENERALI RELATIVE A EVENTI SISMICI.....	59

<i>Sisma Centro Italia 2016</i>	59
<i>Sisma L'Aquila 2009</i>	62
<i>Sisma 2012 Emilia-Romagna e territori colpiti da eventi atmosferici eccezionali nel 2014</i>	62
<i>Sisma Marche-Umbria 1997- Recupero di somme eccedenti da contenziosi</i>	63
PERSONALE	64
<i>Avvalimento</i>	64
<i>Procedure semplificate per reclutamento personale</i>	64
<i>Graduatorie</i>	65
<i>Aumenti da rinnovi contrattuali</i>	66
<i>Assunzioni LSU</i>	68
ALTRE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI	70
<i>PRiU</i>	70
<i>Micromobilita'</i>	71
<i>Ingresso ZTL per auto elettriche o ibride</i>	71
<i>Stanziamiento per autostrade ciclabili</i>	71
<i>Concessioni demaniali</i>	72
<i>Deroga Bolkenstein per commercio su aree pubbliche</i>	72
<i>Esclusione delle società controllate da società quotate in borsa dell'obbligo dei piani di razionalizzazione</i>	73
<i>Impianti alimentati da rinnovabili</i>	73
<i>Carta di identità elettronica</i>	74
<i>Minori non accompagnati</i>	74
<i>Incremento risorse assistenza alunni disabili</i>	75
<i>Incremento del tempo pieno nella scuola primaria</i>	75
<i>Incremento fondo sistema educativo zero sei anni</i>	75
<i>Interventi di efficientamento energetico – Fondi Kyoto</i>	75

<i>Differimento termini in materia d'istruzione</i>	77
INDICE DI DETTAGLIO	78